

PROFESSIONE FORENSE (ORDINAMENTO, PREVIDENZA E DEONTOLOGIA) – società fra avvocati (problematiche normative) - approfondimento

Il principio contenuto nella legge italiana, riguardo ai limiti di partecipazione di soci di capitale alla società fra avvocati, non è incompatibile con i principi costituzionali e con quelli comunitari in materia di liberalizzazione delle professioni.

La compatibilità sussiste anche in relazione all'intervento legislativo – in sede di attuazione della delega relativa alla c.d. competitività – che introduce la previsione di una partecipazione societaria aperta a soggetti non avvocati, con limitazioni finalizzate a garantire la preminenza della componente professionale rispetto a quella capitalistica. Ed invero, la garanzia costituzionale si riferisce, in generale, all'esercizio della professione forense, come specifico presidio del diritto alla difesa in giudizio, ma non pare che la conformazione della struttura societaria, mediante la quale l'attività defensionale viene svolta, possa determinare alcun depauperamento della fondamentale garanzia, soprattutto se la legge ordinaria si limiti a consentire la partecipazione non maggioritaria di soci non avvocati e, al contempo, assicuri che l'attività professionale e defensionale venga svolta esclusivamente e in piena autonomia, ad ogni livello, dai soci avvocati. Nel contempo, i principi di liberalizzazione sono assicurati dalla possibilità di utilizzare il modello societario, anche nella forma e nella struttura della società di capitali.

[approfondimento a cura dell'avvocato Francesco Morcavallo]